

FOGLIO INFORMATIVO

Incassi Documentari, Crediti Documentari e Lettere di Credito Standby (SBLC) (Servizi di Trade Finance con l'Estero)

Il prodotto è principalmente rivolto ai seguenti profili di clientela: *Imprese commerciali esportatrici ed importatrici*

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: + 39 848 78 22 88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://corporate.mestiereimpresa.bnl.it/ia/CORPORATE--BNL-BNP-Paribas>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Soggetto Collocatore	
Nome e Cognome/Ragione Sociale.....	
Qualifica.....	Cod. Fiscale / P.A.....
Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione	
Albo.....	
Telefono.....	Fax..... Indirizzo
e.mail.....	
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo , composto da n. 7 pagine, nonché copia del documento denominato "Guida pratica - Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie" dal soggetto sopra indicato.	
Data	Firma del cliente

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it)

CHE COSA SONO I SERVIZI DI TRADE FINANCE CON L'ESTERO

I servizi di Trade Finance nell'operatività tipicamente (ma non esclusivamente) con controparti estere sono rappresentati da:

▪ **INCASSI DOCUMENTARI**

Trattamento da parte della banca dei documenti finanziari (tratte, pagherò, assegni, ricevute, etc.) o documenti commerciali (fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi della merce, etc.) in conformità alle istruzioni ricevute dal cedente allo scopo di ottenere: per i documenti finanziari il pagamento e/o l'accettazione e, per i documenti commerciali, la consegna contro pagamento e/o accettazione o franco valuta.

Rischi tipici dell'operazione

a) per il venditore: mancato ritiro e/o pagamento dei documenti da parte del compratore



b) per il compratore: la merce o il servizio pagato potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.

▪ **CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STANDBY (SBLC)**

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare dalla propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale (ICC).

La Lettera di credito standby (SBLC) è un impegno della banca emittente in favore del beneficiario (in genere il venditore) a garanzia dell'impegno contrattuale assunto dall'ordinante (di solito il compratore). La banca emittente si impegna, pertanto, a pagare il beneficiario a fronte della presentazione dei documenti previsti dal testo della SBLC, generalmente una dichiarazione di mancato pagamento da parte dell'ordinante accompagnata da eventuali altri documenti.

Anche per la SBLC trovano applicazione gli usi codificati nelle relative pubblicazioni dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).

Sia il credito documentario che la Lettera di credito standby possono essere confermati da una banca, diversa da quella emittente. Con l'aggiunta della conferma, la banca confermantente (usualmente prescelta dal beneficiario in fase di negoziazione con il compratore) aggiunge il proprio impegno a quello della banca emittente nei confronti del beneficiario di adempiere alla prestazione prevista nel credito documentario o nella SBLC, a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito. In accordo a quanto previsto dagli usi raccolti nelle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale (ICC) la conferma può essere aggiunta da un'altra banca solo su espressa autorizzazione della banca emittente.

Requisito necessario per l'emissione di un credito documentario import e/o di una Lettera di credito standby da parte della banca è un'accurata valutazione del merito creditizio globale del proprio cliente richiedente. A tal fine la banca si riserva di concedere una o più "linee di credito di firma" alle condizioni e relativi costi illustrati nel Foglio Informativo denominato "Anticipi e Crediti di Firma" preventivamente all'emissione di un un credito documentario import e/o di una Lettera di credito standby.

Rischi tipici dell'operazione

a) per l'ordinante-compratore: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore. Pertanto la merce o il servizio potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.

b) per il beneficiario-venditore: il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.

c) rischio di cambio (se espresso in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare)

▪ **ESTINZIONE ANTICIPATA E SCONTO PRO SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO E ACCETTAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO**

Con il contratto di smobilizzo di impegni ed accettazioni derivanti da operazioni di credito documentario con pagamento differito, la Banca paga anticipatamente un credito vantato dal cedente (beneficiario del credito) verso la banca che ha onorato una presentazione di documenti conformi. Tale banca può coincidere con quella che smobilizza il credito (estinzione anticipata di proprio impegno o accettazione) o meno (smobilizzo di impegno o accettazione di altra banca).

Nel primo caso (estinzione anticipata di proprio impegno o accettazione) il pagamento anticipato può essere concesso dalla Banca dietro presentazione di richiesta da parte del cliente/beneficiario e specifica accettazione delle condizioni contrattuali proposte dalla Banca.

Nel secondo caso (smobilizzo di impegno o accettazione di altra banca) il pagamento anticipato può essere concesso dalla Banca dietro presentazione di richiesta da parte del cliente, accompagnata dalla



cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, unita alla specifica accettazione delle condizioni contrattuali proposte dalla Banca che smobilizza il credito (cessionaria).
Qualora il cliente/ordinante richieda alla Banca l'emissione di un credito documentario con la clausola di impegno a pagare anticipatamente il beneficiario, il cliente/ordinante deve disporre anche di apposite linee di credito per cassa. In ogni caso, l'operazione deve essere soggetta alla valutazione della Banca.

Rischi tipici dell'operazione

Se lo smobilizzo è con rivalsa (pro-solvendo) sul cliente grava il rischio di dover restituire alla banca l'importo ricevuto in caso di mancato pagamento da parte della banca debitrice (emittente o designata).
Se lo smobilizzo è senza rivalsa (pro-soluto), il cliente è esposto al rischio di dover restituire alla banca l'importo anticipato solo in caso di intervento dell'autorità giudiziaria o frode manifesta che inibiscano il pagamento alla banca debitrice (emittente o designata).

▪ SCONTO (PRO-SOLVENDO E PRO-SOLUTO) DI EFFETTI SULL'ESTERO

Con lo sconto "pro-solvendo" la banca anticipa un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione Salvo Buon Fine del credito stesso. In caso di mancato pagamento da parte del debitore alla scadenza, o di mancato trasferimento della divisa dal paese del debitore, la banca si rivarrà sul cedente addebitandolo in conto.

Con lo sconto "pro-soluto" la banca acquista un credito verso terzi non ancora scaduto. In caso di mancato pagamento alla scadenza, a causa di inadempimento del debitore o per mancato trasferimento della divisa dal paese del debitore, la banca non potrà rivalersi sul cedente venditore del credito.

Rischi connessi con l'operazione

Rischio di cambio nello sconto "pro-solvendo" in caso mancato pagamento se gli effetti scontati sono espressi in divisa diversa da quella del conto da addebitare.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono incluse le voci di costo connesse all'operatività delle connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui tali operazioni vengono regolate, e non sono altresì incluse le voci di costo relative alla linea di credito di firma contenute nel Foglio Informativo denominato "Anticipi e Crediti di Firma".

COMMISSIONI RELATIVE A INCASSI DOCUMENTARI

Commissioni di incasso	3,00 ‰ min. euro 25,80 - max euro 155,00	
Commissioni di accettazione	3,00 ‰ min. euro 15,50 - max euro 155,00	
Consegna Franco Valuta	3,00 ‰ min. euro 15,50 - max euro 155,00	
Commissione ritorno impagati e/o protesti	3,00 ‰ min. euro 15,50 - max euro 155,00	
Senza spese o richiamati	euro 15,50	
Diritto di intervento	euro 15,50	
Delega messa a disposizione merce spedita, a nome banca	euro 15,50	
Rilascio dichiarazione di avvenuto pagamento	euro 15,50	
Effetti a custodia a lunga scadenza in amministrazione da consegnare contro presentazione di determinati documenti	Diritto di custodia per titolo	2‰ a semestre o frazione; min euro 4,13 - max euro 103,30
Recupero spese fax, telefoniche e postali per invio documenti in Italia	Per ogni singolo invio	euro 15,00

Operazioni di trasferimento di valute estere, Euro e compensazioni	2,50 ‰ – minimo euro 5,00	
Operazioni in cambi: trasformazione di una valuta (compreso l' Euro) in un'altra a pronti, a termine o con opzione	2,50 ‰ – minimo euro 5,00	
Invio Documenti a mezzo corriere privato	Singolo plico standard: Euro 38,80 Singolo plico fuori standard: da percepire in base al costo della spedizione	
Bollatura di effetti e regolarizzazione di bolli su assegni	Per titolo, oltre oneri fiscali da evidenziare a parte (bolli su effetti e su nostra contabile)	euro 5,10 min. euro 10,30
Alle spese sopra elencate vanno aggiunte le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente estero, oltreché le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente incaricato della eventuale copertura, nonché le spese "Banca Usa" (per regolamenti espressi in \$ USA) nella misura di EURO 11,00.		

COMMISSIONI RELATIVE A CREDITI DOCUMENTARI

Crediti Documentari e SBLC disposti su BNL	Diritto fisso Diritto di notifica Diritto di modifica Diritto di intervento sul corrispondente Riserve riscontrate sui documenti Commissione di utilizzo Commissione di accettazione o conferma Rilascio di "Silent confirmation" o "star del credere"	euro 25,80 euro 25,80 euro 25,80 euro 15,50 euro 25,80 3,00 ‰ minimo euro 25,80 da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera da concordare volta per volta in funzione del contenuto dell'impegno richiesto, del paese e della controparte estera
Crediti Documentari e SBLC disposti da BNL	Diritto fisso Diritto di preavviso Diritto di modifica Diritto di intervento sul corrispondente Commissione di apertura (solo crediti documentari) Commissione di apertura (solo SBLC) Commissione di utilizzo Commissione di accettazione	euro 25,80 euro 25,80 euro 25,80 euro 15,50 4,00 ‰ per trimestre o frazione, min. euro 31,00 1% per trimestre o frazione, min. euro 31,00 3,00 ‰ minimo euro 25,80 fino a 30 gg: 4,25 ‰, più 1,25 ‰ ogni ulteriore mese o frazione. Min. euro 36,10
Crediti Trasferibili	Commissione di trasferimento	4,00 ‰ min. euro 31,00
Disposizione di pagamento a favore di terzi impartitaci dal beneficiario del credito	Notifica disposizione beneficiario	2,00 ‰ min. euro 31,00
Effetti a custodia a lunga scadenza in amministrazione da consegnare contro presentazione di determinati documenti	Diritto di custodia per titolo	2‰ a semestre o frazione; min euro 4,13 - max euro 103,30
Recupero spese fax, telefoniche e postali per invio documenti in Italia	Per ogni singolo invio	euro 15,00
Operazioni di trasferimento di valute estere, Euro e compensazioni	2,50 ‰ – minimo euro 5,00	
Operazioni in cambi: trasformazione di una valuta (compreso l' Euro) in un'altra a pronti, a termine o con opzione	2,50 ‰ – minimo euro 5,00	
Invio Documenti a mezzo corriere privato	Singolo plico standard: Euro 38,80 Singolo plico fuori standard: da percepire in base al costo della spedizione	
Bollatura di effetti e regolarizzazione di bolli su assegni	Per titolo, oltre oneri fiscali da evidenziare a parte (bolli su effetti e su nostra contabile)	euro 5,10 min. euro 10,30
Invio Documenti di Trasparenza	Cartaceo: euro 1 (ad invio) Elettronico: euro 0	
Le commissioni di apertura o di conferma dei Crediti Rotativi si applicano sull'ammontare globale degli utilizzi possibili e per tutto il periodo di validità del credito.		
Per i crediti documentari Annullati e/o Inutilizzati si applica la metà delle commissioni di utilizzo, fermo il minimo. Per i crediti documentari confermati e per quelli disposti da BNL, la commissione di conferma o di apertura rimane acquisita per intero.		
Alle spese sopra elencate vanno aggiunte le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente estero, oltreché le spese e commissioni reclamate dal Corrispondente incaricato della eventuale copertura, nonché le spese "Banca Usa" (per regolamenti espressi in \$ USA) nella misura di EURO 11,00.		



TASSI E COMMISSIONI RELATIVI A ESTINZIONE ANTICIPATA E SCONTO PRO SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO E ACCETTAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

Tasso di Sconto	determinato al momento della conclusione del contratto in base alle condizioni di mercato e comunque non superiore al tasso annuo effettivo globale medio, aumentato di un quarto e maggiorato di 4 punti percentuali (tasso soglia anti-usura), stabilito ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) per la categoria "Anticipi, sconti commerciali, e altri finanziamenti alle imprese", relativi alla classe di importo dell'operazione, vigente alla data di stipulazione del contratto, ridotto di un punto percentuale.	
Divisore calcolo interessi di sconto	360 (anno commerciale)	
Telex e Swift	euro 10,30	
Diritto di intervento	euro 15,50	
Operazioni di trasferimento di valute estere, Euro e compensazioni	2,50 ‰ – minimo euro 5,00	
Operazioni in cambi: trasformazione di una valuta (compreso l' Euro) in un' altra a pronti, a termine o con opzione	2,50 ‰ – minimo euro 5,00	
Invio Documenti a mezzo corriere privato	Singolo plico standard: Euro 38,80 Singolo plico fuori standard: da percepire in base al costo della spedizione	
Bollatura di effetti	Per titolo oltre all'importo dei bolli	euro 5,10 min. euro 10,30

TASSI E COMMISSIONI RELATIVI A SCONTO (PRO-SOLVENDO E PRO-SOLUTO) DI EFFETTI

Tasso di Sconto	determinato al momento della conclusione del contratto in base alle condizioni di mercato e comunque non superiore al tasso annuo effettivo globale medio, aumentato di un quarto e maggiorato di 4 punti percentuali (tasso soglia anti-usura), stabilito ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) per la categoria "Anticipi, sconti commerciali, e altri finanziamenti alle imprese, di importo superiore ad Euro 5.000,00", vigente alla data di stipulazione del contratto, ridotto di un punto percentuale.	
Giorni Banca	Europa: 10 Altri paesi: 20	
Commissioni di incasso e/o accettazione	3,00 ‰ sul valore nominale degli effetti	
Spese per effetto	euro 6,20	
Diritto fisso di bordereau	euro 5,10 per distinta	
Protesto	1,50 ‰ sul valore nominale degli effetti – minimo euro 15,50 più spese protesto	
Diritto fisso per spese o richiamati	euro 15,50	
Operazioni di trasferimento di valute estere, Euro e compensazioni	2,50 ‰ – minimo euro 5,00	
Operazioni in cambi: trasformazione di una valuta (compreso l' Euro) in un' altra a pronti, a termine o con opzione	2,50 ‰ – minimo euro 5,00	
Invio Documenti a mezzo corriere privato	Singolo plico standard: Euro 38,80 Singolo plico fuori standard: da percepire in base al costo della spedizione	
Bollatura di effetti	Per titolo oltre all'importo dei bolli	euro 5,10 min. euro 10,30

RECLAMI e RECESSO

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma ,oppure all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

RECESSO

Entrambe le parti possono recedere in qualunque momento dal presente contratto quadro senza preavviso e senza spese. Le parti prendono atto che il recesso non ha effetto per le operazioni già eseguite o già disposte. In caso di recesso di una delle Parti, il Cliente si impegna a versare in un conto vincolato a favore della Banca, l'equivalente in contanti del 110% del valore nominale (controvalore in euro) dei crediti documentari ancora in essere, al netto di eventuali utilizzi già rimborsati dal Cliente stesso alla Banca.

LEGENDA

Apertura	E' il momento in cui la banca, su conformi istruzioni del cliente ordinante, emette il credito documentario o la Stand-by Letter of Credit con le condizioni che dovranno essere rispettate dal beneficiario per ottenere la prestazione prevista dal credito.
Banca Designata	Banca che riceve il mandato dalla banca emittente di effettuare la prestazione (generalmente tale banca si trova nel paese del beneficiario)
Banca Emittente	Banca che emette il credito documentario
Camera di Commercio Internazionale - International Chamber of Commerce (ICC)	La Camera di Commercio Internazionale, allo scopo di facilitare il commercio internazionale, ha provveduto negli anni a fornire un quadro organico di regole per disciplinare in maniera uniforme le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento <u>Credito Documentario e Stand-by Letter of Credit</u> . Attualmente sono in vigore le "Norme ed Usi Uniformi" Pubblicazione 600 del 2007 (NUU 600). Le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento <u>Incasso Documentario</u> sono disciplinate dalle vigenti "Norme ed Usi Uniformi relative agli Incassi" Pubblicazione 522 del 1995 (NUI 522).
Cedente	Cliente che affida alla sua banca i documenti finanziari e/o commerciali, per l'invio degli stessi alla banca del trassato, accompagnati da istruzioni per il regolamento.
Cessione del credito	Contratto in base al quale una parte (cedente) trasferisce ad un'altra (cessionario) un credito, non ancora scaduto, vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto).
Credito Documentario	Impegno scritto che, su richiesta ed in conformità delle istruzioni di un ordinante, una banca assume nei confronti di un beneficiario, a seguito del quale la banca suddetta effettuerà o farà effettuare un regolamento contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.
Documento rappresentativo di merce	Il documento rappresentativo di merce attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in esso specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (Art. 1996 Codice Civile)
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.



Linea di credito	Trattasi di una forma di affidamento concessa da una banca alla clientela utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di crediti documentari, lettere di credito standby, altri tipi di crediti di firma o per finanziamenti di cassa.
Modifica	Indica, qualora accettata da tutte le parti interessate, la variazione nelle condizioni del credito documentario originario.
Rischio di cambio	Indica il rischio che una variazione del tasso di cambio tra divise comporti maggiori costi per il cliente nel caso in cui la divisa scelta per l'indebitamento si apprezzi rispetto a quella in cui sono denominate le somme destinate al rimborso del finanziamento.
Utilizzo	E' il momento in cui, presentando documenti conformi alle condizioni del credito documentario, il beneficiario ottiene la prestazione prevista dal credito stesso.